



COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA
PROVINCIA DI PISA

VERBALE DI DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 45 DEL 13/03/2026

OGGETTO: RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2025 RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI. REIMPUTAZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2026 E CONSEGUENTI VARIAZIONI DI BILANCIO EX ARTICOLO 3, COMMA 4, D.LGS. 118/2011

L'anno **2026** addì **13** del mese di **Marzo** alle ore 16.00 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Nominativo	Incarico	Presente
FRANCESCO AURIEMMA	Sindaco	SI
GIANNETTI MIRKO	Vice Sindaco	SI
QUERCI DAVID	Assessore	NO

Totale presenti **2**

Totale assenti **1**

Assiste il Segretario Comunale Dott. Giovanni Lieto il quale provvede alla redazione del presente verbale da remoto.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. FRANCESCO AURIEMMA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2025 RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI. REIMPUTAZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2026 E CONSEGUENTI VARIAZIONI DI BILANCIO EX ARTICOLO 3, COMMA 4, D.LGS. 118/2011

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, comma 3, della Costituzione;

VISTI:

- ✓ l'articolo 228, comma 3, del D.Lgs. n.267/2000, il quale prevede che "Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni";
- ✓ l'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n.118/2011, il quale prevede che "Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso di tale esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente re-imputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese re imputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di re imputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate";
- ✓ l'art. 189, comma 2, del D. Lgs. 267/2000, secondo cui "*Sono mantenute tra i residui dell'esercizio esclusivamente le entrate accertate per le quali esiste un titolo giuridico che costituisca l'ente locale creditore della correlativa entrata esigibile nell'esercizio, secondo i principi applicati della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni*" e l'art. 190, comma 2 del D. Lgs. 267/2000 che vieta la conservazione nel conto dei residui di somme non impegnate ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. 267/2000;

PRESO ATTO che in base al punto 9 del Principio Contabile della competenza finanziaria potenziata, tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, prima della predisposizione del rendiconto, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:

- ✓ la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;

- ✓ l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione inizialmente prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno contabile;
- ✓ il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;
- ✓ la corretta classificazione ed imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio.

RICHIAMATO altresì il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (All. n.4/2 al D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.) ed in particolare il punto 9.1 inerente il Riaccertamento Ordinario dei residui;

DATO ATTO che, in base al principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. n.118/2011, la ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

- a) i crediti di dubbia e difficile esazione;
- b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
- c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;
- d) i debiti insussistenti o prescritti;
- e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
- f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile;

DATO ATTO che, alla luce della normativa sopra richiamata, tramite deliberazione della Giunta comunale in vista dell'approvazione del Rendiconto di Gestione, viene disposto il riaccertamento ordinario dei residui, attraverso il quale si procede alla cancellazione dei residui attivi e passivi non assistiti da obbligazioni giuridicamente perfezionate nonché alla re imputazione dei residui attivi e passivi le cui obbligazioni non sono esigibili alla data del 31 dicembre dell'esercizio a cui si riferisce il rendiconto;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 21/12/2024 con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025-2027 e con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 21/12/2024 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025/2027;

RICHIAMATA INOLTRE la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 29/12/2025 con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2026-2028 e con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 29/12/2025 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026/2028;

CONSIDERATO che la reimputazione dei residui passivi non esigibili nell'esercizio a cui è riferito il rendiconto comporta:

- ✓ una variazione del bilancio di previsione dell'esercizio a cui è riferito il rendiconto, volto alla costituzione o incremento dei fondi pluriennali vincolati connessi alle spese re imputate agli esercizi successivi per le quali la copertura sarà data dal fondo medesimo;
- ✓ una variazione del bilancio di previsione in corso di gestione, al fine di istituire o incrementare gli stanziamenti di entrata e di spesa su cui dovranno essere imputate le relative obbligazioni;
- ✓ il trasferimento all'esercizio di re-imputazione anche della "copertura", che l'impegno aveva nell'esercizio cui era stato inizialmente imputato, attraverso il fondo pluriennale vincolato di entrata. La costituzione o l'incremento di tale fondo è escluso solo in caso di contestuale re imputazione di entrate e spese correlate;

CONSIDERATO CHE, come previsto dal citato Principio contabile “[...] La successiva delibera della giunta di riaccertamento dei residui prende atto e recepisce gli effetti degli eventuali riaccertamenti parziali”;

TENUTO CONTO CHE:

- ✓ il Responsabile del Servizio Finanziario ha trasmesso ai Responsabili di Area dell’Ente l’elenco dei residui attivi e passivi alla data del 31 dicembre 2025, allo stato degli atti, ai fini del loro riaccertamento e dell’analisi circa:
 - ❖ la fonte di finanziamento per ciascun movimento costituente definitivamente in economia;
 - ❖ l’esigibilità ed il corrispondente esercizio di re imputazione per i movimenti non scaduti;
- ✓ Il Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, con specifica Determinazione n. 96 del 12.03.2026 ha provveduto ed effettuare la ricognizione dei residui provenienti dall’esercizio finanziario 2025 e precedenti, nonché la verifica in merito all’esatta imputazione in funzione della loro esigibilità;

CONSIDERATO CHE il Servizio Finanziario, in esecuzione della predetta Determinazione, ha provveduto alla conseguente rilevazione contabile dei movimenti finanziari prodotti con detta determinazione;

VISTI i seguenti elaborati contabili:

- A1 -Residui Attivi Conservati, provenienti sia dalla competenza che dai residui;
- B -Residui Passivi Conservati, provenienti sia dalla competenza che dai residui;
- C -Residui Attivi Cancellati;
- D -Residui Passivi Cancellati;
- E -Accertamenti e Impegni Reimputati secondo esigibilità;
- F, G, H -prospetto di Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2026/2028, funzionale alla costituzione/incremento del fondo pluriennale vincolato di spesa derivante dalle operazioni di Reimputazione delle spese e delle entrate non esigibili alla data del 31.12.2025;
- I - Composizione del FPV a valere sull’esercizio 2025 che confluirà nel Bilancio di previsione 2026/2028, funzionale alla re-imputazione dei residui passivi;

VISTA la Relazione del Responsabile del Servizio Finanziario sul riaccertamento ordinario dei residui Rendiconto 2025 (Allegato A);

VISTA la necessità di variare gli accantonamenti al Fondo Pluriennale Vincolato di spesa del bilancio di previsione 2025 e del corrispondente Fondo Pluriennale Vincolato di entrata 2026, nonché dei correlati stanziamenti di spesa del bilancio di previsione 2026/2028;

CONSIDERATO, pertanto, che al fine di reimputare i movimenti cancellati per differimento di esigibilità sarà necessario predisporre una variazione di cassa del bilancio di previsione 2026/2028;

VISTO il prospetto contenente le variazioni per reiscrizione esigibilità che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

VISTA la necessità di procedere con la reimputazione delle spese cancellate a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, dando atto che la copertura finanziaria delle spese reimpegnate a fronte delle quali non esiste una corrispondente reimputazione dell'entrata è costituita dal fondo pluriennale vincolato;

VISTO l'art. 175, comma 5 bis, lettera e), del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

CONSTATATO il permanere degli equilibri di bilancio;

ACQUISITI agli atti:

- ✓ i pareri Favorevoli di regolarità Tecnica e Contabile, resi ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
- ✓ il parere Favorevole reso dall'Organo di revisione economico-finanziaria;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTO lo Statuto Comunale;

Con votazione unanime e palese,

DELIBERA

- 1) DI RICHIAMARE** la premessa, con quanto in essa espresso, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

- 2) DI APPROVARE** ai sensi dell'articolo 3 comma 4 del Decreto Legislativo n. 118/2011, il Riaccertamento Ordinario dei residui attivi e passivi alla data del 31/12/2025 di cui all'art. 228, comma 3, del D.Lgs. n.267/2000, come risultante dalla Relazione del Responsabile del Servizio Finanziario sul riaccertamento ordinario dei residui Rendiconto 2025 allegata al presente atto (Allegato A) e dai documenti acquisiti di seguito elencati, allegati:
 - A1 -Residui Attivi Conservati, provenienti sia dalla competenza che dai residui;
 - B -Residui Passivi Conservati, provenienti sia dalla competenza che dai residui;
 - C -Residui Attivi Cancellati;
 - D -Residui Passivi Cancellati;
 - E -Accertamenti e Impegni Reimputati secondo esigibilità;
 - F, G, H - Prospetto di Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2026/2028, esercizio 2025, funzionale all'adeguamento del fondo pluriennale vincolato di spesa 2026 derivante dalle operazioni di reimputazione delle entrate e delle spese non esigibili alla data del

31.12.2025;

- I - Composizione del FPV a valere sull'esercizio 2025 che confluirà nel Bilancio di previsione 2026/2028, funzionale alla re-imputazione dei residui passivi.

- 3) **DI COSTITUIRE** e confermare in €. 353.607,01 Il fondo pluriennale vincolato di parte corrente e in €. 1.232.666,36, il fondo pluriennale vincolato di parte conto capitale, dando atto che il medesimo dovrà essere iscritto, nella misura corrispondente agli importi come sopra indicati, nell'entrata e nella spesa del bilancio di previsione 2026/2028, annualità 2026, come risulta dagli allegati prospetti parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 4) **DI DARE ATTO** che le risultanze del presente Riaccertamento Ordinario dei Residui confluiranno nel Rendiconto della Gestione relativo all'esercizio finanziario 2025, oggetto di successiva approvazione;
- 5) **DI APPROVARE** le risultanze del riaccertamento dei residui attivi e passivi di cui all'art. 3 comma 4 del D.lgs. 118/2011 come modificato dal D.lgs. 126/2014 relativi al consuntivo 2025, come risulta dalla Relazione del Responsabile del Servizio Finanziario al riaccertamento ordinario dei residui e dagli allegati che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
- 6) **DI DETERMINARE** il fondo pluriennale vincolato al 1° gennaio 2026 da iscrivere nell'entrata dell'esercizio 2026 del bilancio di previsione per il triennio 2026-2028, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, dagli allegati alla presente deliberazione;
- 7) **DI PROCEDERE**, altresì, all'eliminazione, alla variazione e riclassificazione dei residui attivi e passivi dettagliate nell'allegato alla presente, le cui cause sono indicate nella determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario;
- 8) **DI APPROVARE** le variazioni agli accertamenti e agli impegni al 31.12.2025, come da prospetti "E" allegati al presente atto, costituendone parte integrante e sostanziale;
- 9) **DI APPROVARE** le variazioni degli stanziamenti del bilancio 2025 competenza e cassa come risultanti dai prospetti "A1", "B", "C" e "D" che si allegano al presente provvedimento costituendone parte integrante e sostanziale, le economie risultanti dal riaccertamento ordinario al fine di consentire l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato in entrata dell'esercizio 2026, l'adeguamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato iscritto nella spesa dell'esercizio 2026 e in entrata e in spesa degli esercizi successivi;
- 10) **DI DARE MANDATO** al Responsabile del Servizio Finanziario di procedere al riaccertamento e reimpegno delle entrate e delle spese eliminate in quanto non esigibili al 31 dicembre 2025 attraverso la loro reimputazione agli esercizi finanziari indicati in sede di riaccertamento ordinario dei medesimi residui;
- 11) **DI COSTITUIRE** e confermare in €. 353.607,01 il fondo pluriennale vincolato di parte corrente e in 1.232.666,36, il fondo pluriennale vincolato di parte conto capitale, dando atto che il medesimo dovrà essere iscritto, nella misura corrispondente agli importi come sopra indicati, nell'entrata e nella spesa del bilancio di previsione 2026/2028, annualità 2026, come risulta dagli allegati prospetti parte integrante e sostanziale del presente atto.

- 12) DI DARE ATTO CHE** l'operazione di riaccertamento ordinario dei residui confluirà nel rendiconto di gestione dell'esercizio 2025.
- 13) DI DARE ATTO** che è stato acquisito il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti in data 12 Marzo 2026 allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
- 14) DI DISPORRE** il rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii, nonché di pubblicazione all'albo pretorio on-line;
- 15) DI DICHIARARE**, stante l'urgenza di provvedere, con successiva separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del D.Lgs 267 del 18/08/2000.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026 / 46**

Ufficio Proponente: **Ufficio Attività Finanziarie - Personale**

Oggetto: **RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2025 RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI. REIMPUTAZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2026 E CONSEGUENTI VARIAZIONI DI BILANCIO EX ARTICOLO 3, COMMA 4, D.LGS. 118/2011**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Attività Finanziarie - Personale)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 12/03/2026

Il Responsabile di Settore

Rag. Beatrice Rossi

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 12/03/2026

Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Beatrice Rossi

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL SINDACO
FRANCESCO AURIEMMA

IL SEGRETARIO COMUNALE
GIOVANNI LIETO